

NUOVA URBANISTICA

Da altri, in più occasioni e assai meglio di quanto possa fare io, è stato sottolineato come l'attuazione dell'odierna urbanistica si appunti non più sulla costruzione di nuovi insediamenti (abitativi o industriali o d'altra natura), che creano la città là dove era campagna, ma sul completamento, l'adattamento e il riuso della periferia urbana e metropolitana, dei luoghi dell'economia diffusa, della campagna urbanizzata.

Le ragioni sono varie e sufficientemente individuate: vanno dall'aumentata sensibilità per la tutela ambientale all'acquisita consapevolezza che il territorio — ovunque, ma massime in Italia — non è affatto un bene illimitato; dall'attenzione dello Stato sociale per le categorie meno fortunate all'affermarsi di una nuova estetica completamente diversa dall'estetica classica. Ma di tutte le cause, la più importante è costituita dalla velocità con cui cambiano le esigenze dei singoli e della collettività e la stessa struttura dell'utenza. Una velocità che ha fatto venir meno la fiducia di poter fare aderire i caratteri di ciò che si progetta alle aspettative del suo destinatario; di dare a ciò che si progetta un senso non contingente; di costruire per soggetti, per attività ed entro situazioni dotate di un'identità stabile e tra le quali intercorrono stabili relazioni. Se quello che, convenzionalmente, chiamiamo “periferia” è il luogo del cambiamento, esso è altresì, necessariamente, il luogo centrale dell'urbanistica di oggi e del più o meno prossimo futuro.

Il radicale cambiamento di oggetto ora sommariamente descritto ha riflessi sostanziali in tutte le discipline che si occupano di urbanistica e certamente anche — per quel che qui interessa — sulla disciplina giuridica. Tali novità conviene dunque descrivere per individuare poi il significato che la ricerca potrà assumere.

Com'è sin troppo noto, il sistema delineato dalla legge urbanistica del 1942 è

incentrato su di una conformazione dell'intero territorio ad opera di una serie di piani organizzati gerarchicamente, i quali avrebbero dovuto consentire a chiunque avesse voluto assumere una qualunque iniziativa di sapere esattamente quel che si può e quel che invece non si può fare (il famoso “manuale d'uso dei suoli”).

Non è questa la sede per ricordare come un tale sistema non abbia in realtà mai funzionato, condizionato com'era: dall'idea che pianificazione e gestione potessero essere nettamente separate, da adempimenti concatenati che in alcuni passaggi non sono mai stati attuati e a previsioni comunque mancanti di alcun concreto aggancio temporale e finanziario. Il piano regolatore generale del Comune, infatti, che è l'unico piano tra quelli previsti che abbia avuto una sufficiente applicazione, è del tutto atemporale e l'istituto del programma pluriennale di attuazione si è dimostrato un completo fallimento. Quanto al fattore economico, la “previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano”, di cui all'art. 30 della legge urbanistica, non è mai stata presa sul serio da alcuno ed è stata ritenuta sostanzialmente inutile dal Consiglio di Stato, che l'ha così definitivamente affossata.

I lamentati inconvenienti del sistema, pur tante volte denunciati, non hanno tuttavia portato ad una riforma del sistema stesso, formalmente ancora in (inalterato) vigore. Ma le novità non sono egualmente mancate, anche se sotto forma di istituti a finalità puntuali o di deroghe o per settori particolari come l'edilizia residenziale pubblica.

Quel che qui interessa è che il campo di elezione della nuova urbanistica è essenzialmente quello che si è convenuto di designare col termine di “periferia”, in essa identificando il luogo dell'insediamento nuovo ed in